



**COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA**  
PROVINCIA DI CASERTA

**UFFICIO DEL SINDACO**

**All'Ufficio Staff VIA della Regione Campania**

Confermando ogni considerazione espressa negli atti ad oggi inviati dallo scrivente Comune in qualità di Sindaco,

il sottoscritto, in premessa dichiara che il soggetto proponente non risulta abbia ottemperato ad oggi ai termini perentoriamente imposti e sanciti *ex Lege* così come rimarcati a più riprese nella Vs PG 20210184484 e successive dove testualmente si riporta in merito alla documentazione integrativa da produrre da parte del proponente che :

*"Tutta la predetta documentazione dovrà essere inviata entro trenta giorni dalla ricezione della presente richiesta e secondo le modalità di cui all'Allegato 1 della DD38 del 02/02/2021, chesarà pubblicata a cura dello scrivente ufficio sul predetto sito web regionale VIA-VAS-VI all'indirizzo sopra indicato, dandone comunicazione a tutti i soggetti in indirizzo"*

Ricordando all'Ente procedente regionale che ai sensi dell'art. 27 bis c.5 d.lgs. 152/2006 l'istanza si intende ritirata qualora le integrazioni richieste non risultino esaudite puntualmente entro il termine di 180 gg formalmente concesso,

e premettendo che risultano evidenti anomalie ancora a seguito della emissione di 2 ultimi atti regionali :

- *il 31/8/2021 l'ente procedente regionale ribadiva la necessità di integrazione documentale da parte del proponente rimarcando l'applicazione del comma 7 dell'art. 27 bis d. lgs. 152/2006 (prot. Regionale PG/2021/0431797);*
- *3 giorni dopo, il 3/9/2021 lo stesso ente procedente riteneva esaudite le richieste di integrazione documentali nonostante in tale data neanche le nuove consultazioni con il pubblico fossero state espletate nei 15 giorni previsti da Legge (prot. Regionale PG/2021/0438326),*

non risulta possibile che l'Ente precedente abbia potuto verificare l'adeguatezza e completezza della documentazione integrativa e dunque convocare la prima CdS con la certezza che tali integrazioni fossero complete, volendo così forzosamente assicurare l'ente precedente, solo l'effettiva convocazione della prima CdS entro l'ormai prossima scadenza dei 180 giorni.

Ad oggi risulta inesperto anche il parere di completezza dell'Ente regionale suffragato da tutti i suoi settori coinvolti che dovrebbe essere propedeutico alla convocazione della prima CdS a riprova di questo le risposte date dal proponente in materia di recupero agronomico dei digestati non conformi alla direttiva fertilizzanti naturali d.lgs 75/2010, ad ARPAC/UNICE e Comune di Gricignano-Marcianise-Carinaro in merito al quale il settore agricoltura regionale sembra sia stato completamente escluso da parte dell'ufficio staff VIA.

In sostanza non possiamo che notare e rimarcare ancora una volta che tali integrazioni obbligatorie, risultano ancora ad oggi non date in parte, in parte date in modo incompleto e non esaustivo e in parte date in modo elusivo delle domande effettuate dai molteplici enti invitati dai Vs uffici.

In vista dunque della prima conferenza dei servizi fissata dall'ente regionale per il giorno 12 ottobre,

si chiede al proponente, in riferimento alle rispettive Leggi di settore, di integrare formalmente nei tempi stabiliti dall'ente precedente almeno :

- una analisi anemometrica che tenga conto dei venti prevalenti relativi al sito di installazione da eseguirsi dunque *in situ* come più volte richiesto non solo da codesto Comune, e la relativa analisi dei rischi sul possibile bioaccumulo nelle direzioni prevalenti, nelle matrici ambientali circostanti, delle sostanze maleodoranti emesse nonché di quelle nocive sprigionate a seguito dei trattamenti industriali previsti e confronto con i limiti emissivi di Legge (*vedasi riferimento par. 7 e 11 Ns relazione del Novembre 2020 e Comune di Carinaro*);

- stante la vicinanza dei Regi Lagni, una analisi idrologica aggiornata rispetto allo studio ENEA, tramite utilizzo di strumentazione tipo misuratori di portate, etc. (*riferimento par. 4 Ns relazione del Novembre 2020*);

- la conduzione di una analisi idrogeologica preventiva volta a sondare l'entità della falda acquifera e volta a confermare o sconfessare i dati idraulici mancanti in progetto (*riferimento par. 4 Ns relazione del Novembre 2020*);

Diverse altre richieste integrative ancora inevase in risposta ad altri Enti e fuori tempo limite di Legge come la verifica preventiva archeologica, la caratterizzazione delle terre da scavare in sito, l'adeguamento con probabile riprogettazione sostanziale dell'impianto antincendio sollecitato dai VVFF, ed altro.

- una riformulazione dell'impatto trasportistico (sull'aria e logistico) che tenga conto del transito di mezzi pesanti sulle arterie esistenti simulando in modo attendibile il flusso veicolare atteso in entrata e anche in uscita (il primo mal dimensionato e mai revisionato e il secondo addirittura completamente assente in atti progettuali) con esplicito riferimento per il

primo alle uscite autostradali più prossime da Nord e da Sud rispetto al sito oggetto di installazione e per il secondo verso l'impianto Agriges in Benevento di cui solo nel Luglio 2021 si è avuta prima menzione informale e non ufficiale (*riferimento par. 11 Ns relazione del Novembre 2020*);

- l'esplicitazione dell'indice di Whoobe secondo le previsioni di ricetta di rifiuti in ingresso (*riferimento par. 12 Ns relazione del Novembre 2020*);

- analisi del rischio in caso di incidente rilevante in caso di detonazione o deflagrazione per eventi accidentali (*riferimento par. 12 Ns relazione del Novembre 2020 e richieste integrative del Comune di Carinaro*);

- piano di evacuazione delle popolazioni più prossime in caso di eventi accidentali quali sversamento o combustione in ambiente di rifiuti e/o esplosioni compatibili con l'entità dell'infrastruttura, etc.

- Applicazione direttiva End Of Waste : il compost prodotto sarà o meno compatibile con la direttiva D.lgs 75/2010 e se sì, quanto se ne produrrà e dove sarà collocato (*riferimento par. 5 Ns relazione del Novembre 2020 e anche ARPAC - UNICE*);

Tra le varie risposte date dal Proponente in modo solo compilativo ma senza il contenuto informativo richiesto dagli Enti invitati al tavolo, vi è la considerazione che l'impianto tratterebbe secondo la risposta più volte sollecitata in questi mesi, "*fino al 95% delle sue potenzialità*" la FORSU comunale.

Ebbene una semplice dichiarazione così generica e resa sulle sole potenzialità dell'impianto, non serve a garantire che l'impianto effettivamente tratterà la FORSU comunale essendo ribadite più volte dallo stesso proponente, le logiche di mercato che privilegiano non già i criteri di prossimità del luogo di produzione dei rifiuti né la provenienza urbana, ma solo e soltanto l'opportunità di maggiori ricavi da parte del proponente a godere dei vantaggi di una più alta tariffa di conferimento da parte del generico produttore dei rifiuti che sia esso una industria, un'azienda o un comune nel caso dei rifiuti urbani.

E' risaputo che i rifiuti industriali hanno un valore di mercato fino a 4-5 volte più alto rispetto ai rifiuti urbani ed è a tali logiche che a più riprese le relazioni tecniche del proponente rimandano nella definizione dei criteri di scelta del mix di rifiuti da trattare: nessuna utilità ai comuni garantita in favore di massimizzazione di ogni possibile profitto economico del proponente.

Ciò che si rimarca nelle Ns osservazioni, nelle richieste di chiarimento e integrazioni a più riprese è che appare evidente che il Proponente non può e né vuole considerare questo suo impianto che in realtà è finalizzato a logiche speculative e non di servizio al territorio ospitante, annoverabile tra quelli destinati ai rifiuti urbani prodotti localmente e ciò è vero fin quando non verranno esclusi in modo categorico i trattamenti in ricetta dei rifiuti non urbani (*vedasi allegato 3 alla presente estratto dalla relazione tecnica paragrafo 10 introdotta in VIA nel novembre 2020*).

Infine si informa l'Ente Procedente che come già chiaramente riportato nella ns relazione del Novembre 2020, abbiamo avviato e concluso l'iter di aggiornamento del Ns PUC in cui si confermano gli indirizzi sanciti per lo stesso dal PTCP, dal PRG ASI e coerenti con le possibilità installative/impiantistiche residuali sul Ns territorio.

Si allega alla presente, dunque, tale atto urbanistico (variante di PUC) e un parere di impatto sanitario del Sindaco espresso nella Sua qualità di autorità preposta al presidio della salubrità del territorio comunale e delle sue matrici ambientali.

**Allegati**

*1 variante al PUC con dettaglio impianti produttivi di trattamento rifiuti*

*2 parere sanitario Sindaco*

*3 estratto dalla Ns relazione inoltrata nel novembre 2020 paragrafo 10*



COMUNE di  
GRICIGNANO DI AVERSA  
Il Sindaco  
Dott. Vincenzo Santagata

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Mayor, Dott. Vincenzo Santagata.



La Tabella 27 evidenzia come dal punto di vista progettuale la scelta dei quantitativi, per confezionare una buona matrice da inviare ad ossidazione, siano adeguati ad avere una buona conduzione del processo di compostaggio.

Digestato solido al compostaggio con UR al 80% Ps 0,9 t/m <sup>3</sup>	33.500	t/ y
Materiale ligneo celluloso in ingresso con UR al 55% Ps 0,5 t/m <sup>3</sup>	18.000	t/ y
Strutturante di sopravaglio da raffinazione con UR al 50% Ps 0,45 t/m <sup>3</sup>	2.000	t/y
Graniglie pre-addensate da pretrattamento FORSU UR al 25% Ps 0,8 t/m <sup>3</sup>	8.800	t/y
Scarti biologici filamentosi da Grigliatura WWTP UR 70% Ps 0,7 t/m <sup>3</sup>	100	t/y
Peso specifico apparente di miscela in mucchio	0,7	t/m <sup>3</sup>
UR di miscela in alimentazione alle Biocelle	>50,0	%

*Tabella 27: Verifica quantitativi Organici/Cellulosici*

*estratto dalle relazioni del progetto in proposta*

Come evincibile dalle relazioni tecniche più volte, le frazioni provenienti dal pretrattamento della FORSU sono limitate a circa 8.800 ton/anno massime dette anche "graniglie" cioè frazione pesante pre-addensata.

Non trattandosi di un impianto di compostaggio palesemente, delle 90.000 tonnellate in ingresso accettate nella fossa di ricezione la cui provenienza urbana pur possibile, non è in alcun modo assicurata la certezza che tra esse vi siano sempre frazioni organiche da raccolte differenziate.

Delle 90.000 tonnellate di cui si chiede l'autorizzazione al trattamento a fini energetici sotto le mentite spoglie di impianto necessario/utile/indispensabile e ambientalmente sostenibile o addirittura conveniente o previsto dal Piano Regionale RSU, alla meglio solo il 9 % dei rifiuti in ingresso potranno essere rappresentati da frazioni organiche da raccolta differenziata comunale porta a



porta rappresentata dalla frazione pesante dai pretrattamenti di pre-addensamento.



Riportando quanto desumibile dalla lettura delle pagine della relazione tecnica in sede AIA, su 23 tipologie di rifiuti in ingresso solo 4 sono afferenti a tipologie di rifiuti solidi urbani (C.E.R. 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02), mentre tutti gli altri si riferiscono a scarti di produzione industriale, agricola, alimentare, fino a scarti industriali di natura tessile, assorbenti o altri rifiuti provenienti da trattamenti anaerobici di scarti industriali.



### 3.1 Tipologia elenco Completo CER

Per la produzione del Biometano si utilizzeranno:

- rifiuti organici principalmente costituiti da F.O.R.S.U. proveniente dalla R.D. dei Rifiuti Solidi Urbani raccolti nella Regione Campania;
- altre matrici organiche costituite da materie prime previste dal regolamento sul biometano avanzato e sottoprodotti agricoli definiti ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 152/06.

L'elenco completo dei rifiuti in ingresso alla installazione di cui si richiede l'autorizzazione è riportato nella seguente Tabella 2.

numero	Cer	Descrizione	Note
02		RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI	
	0201	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e	
1	020103	scarti di tessuti vegetali	
2	020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	
3	020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura	
	0202	rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale	
4	020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	

Quadro di Riferimento Progettuale

Pagina 39 di 243

*estratto dalle relazioni del progetto in proposta*



	0203	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa	
5	020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
	0204	rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero	
6	020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	
	0205	rifiuti dell'industria lattiero-casearia	
7	020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
	0206	rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione	
8	020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
	0207	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)	
9	020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	
10	020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
11	020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
03		<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE</b>	
	0301	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	
12	030101	scarti di corteccia e sughero	
13	030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	***
	0303	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	
14	030301	scarti di corteccia e legno	
15	030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	
15		<b>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</b>	
	1501	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
16	150103	imballaggi in legno	***
19		<b>RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA</b>	

STUC  
sede





		PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE	
	1906	rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti	
17	190604	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	*
18	190606	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o	*
	1912	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	
19	191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	**
20		RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
	2001	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)	
20	200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
21	200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	***
	2002	rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cinisieri)	
22	200201	rifiuti biodegradabili di giardini e parchi	
23	200302	rifiuti dei mercati	

Tabella 3: Elenco codici CER in Ingresso

\* i due codici CER:

19.06.04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani;

19.06.06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale; saranno utilizzati solo nelle fasi di avvio dell'impianto come inoculo per favorire l'attivazione della metanogenesi ma non rientrano nella ricetta a regime di alimentazione della biodigestione anaerobica.

\*\* Il codice CER 19.12.07 si riferisce esclusivamente a potature e sfalci che hanno subito processo di triturazione presso impianti autorizzati, infatti il D.Lgs. 3 Dicembre 2010 num. 205 ha definito l'operazione di recupero R12 e tutte le operazioni di triturazione e/o selezione che prima venivano gestite con l'operazione R13 ora devono essere effettuate con l'operazione di recupero R12; tale modifica ha comportato il necessario aggiornamento del codice del rifiuto prodotto che va ricercato nella famiglia dei 19. Il codice 19.12.07 si riferisce esclusivamente al rifiuto prodotto dal processo di tritovagliatura presso un impianto autorizzato del rifiuto identificato con il codice 20.02.01.

\*\*\* i tre codici CER 20.01.38, 15.01.03 e 03.01.05 si riferiscono esclusivamente a diverse tipologie di legno non impregnate ( cassette frutta, bancali legno)




Appare del tutto evidente che la notevole variabilità per tipologia e natura chimico/fisica delle matrici avviate a trattamento in ingresso, non può che farci addirittura sperare che l'impianto NON produca neanche 1 kg di frazioni compostate e da riutilizzare sottoforma di fertilizzanti naturali su suoli e campi agricoli.

A regime, poi, come confermato dalla lettura del paragrafo 3.2.1 della relazione tecnica introdotta in AIA, sembrano quasi completamente escluse le frazioni organiche da rifiuti domestici lasciando quasi completo spazio a "una ricetta" a regime che vede avviata a trattamento nell'impianto di digestione anaerobica, quasi esclusivamente rifiuti industriali elencati nelle tabelle 3 e Tabella 4 arrivando a trattare pece di tallolio, glicerina grezza di attività farmaceutiche, scarti dell'industria casearia e di trasformazione alimentare e finchè rifiuti non differenziabili come quelli provenienti dalla pulizia dei mercati :

# COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA

PROVINCIA DI CASERTA



## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 34 del Registro

data 16-06-2021

OGGETTO: Modifica art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Vigente Piano Regolatore Generale (PRG).

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese di **giugno** alle ore **13:00**, nella sala delle riunioni del Comune di Gricignano di Aversa, in seguito a convocazione in conformità alle disposizioni di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sig. **Vincenzo Santagata** nella sua qualità di **Sindaco**.

Degli assessori sono presenti ed assenti come segue:

<b>Santagata Vincenzo</b>	<b>Sindaco</b>		<b>P</b>
<b>Caiazzo Anna Michelina</b>	<b>Vice Sindaco</b>		<b>P</b>
<b>Diretto Giuseppe</b>	<b>Assessore</b>		<b>P</b>
<b>Barbato Andrea</b>	<b>Assessore</b>		<b>P</b>
<b>Iuliano Filomena</b>	<b>Assessore</b>		<b>P</b>
<b>Munno Carlo</b>	<b>Assessore</b>		<b>P</b>

Assiste il Segretario Comunale **Maria Gabriella Piscopo**

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Collegio alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**Oggetto** Modifica art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Vigente Piano Regolatore Generale (PRG).

## IL SINDACO

### PREMESSO

CHE il Comune di Gricignano di Aversa è dotato di Piano Regolatore Generale, e successiva variante approvata con D.R.C. n. 4746 del 15.04.1998, pubblicato sul BURC n. 22 del 27.04.1998;

CHE il comune di Gricignano di Aversa, con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 18.1.2020, ha approvato il Preliminare di PUC;

DATO ATTO CHE l'art. 10 delle NTA vigenti - che disciplinano le "zone omogenee urbanistiche" - prevedono che " il territorio comunale venga suddiviso in zone territorialmente omogenee, con apposita classificazione.";

CONSIDERATO CHE è intenzione dell'Amministrazione Comunale integrare il succitato art 10 delle N.T.A. del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Gricignano d'Aversa;

RILEVATO che l'alta concentrazione sul territorio del Comune di Gricignano d'Aversa, alla data del 31marzo 2021, di impianti per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi induce l'Amministrazione Comunale a proporre al Consiglio una variante normativa interessante un solo articolo - il n. 10 - delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P. R.G., in linea con il preliminare di P.U.C. approvato con delibera di Giunta n. 7 del 18.01.2020 e, in attesa della adozione/approvazione del Piano Urbanistico Comunale, come imposto dalla l. r. n. 16/2004;

RITENUTO di dover adeguare le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) Comunali vigenti alle nuove Direttive Europee dell'Economia Circolare che sempre più privilegiano i criteri di riduzione degli scarti delle attività industriali, favorendo il reimpiego dei sottoprodotti, nonché l'ammodernamento delle attività esistenti a tali nuovi crismi Economici a cui si aggiungono i criteri di gestione locale dei rifiuti urbani privilegiando i principi di prossimità nell'avvio e gestione delle attività di trattamento in autosufficienza impiantistica.

RITENUTO altrettanto importante il rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti che impone agli Enti locali di privilegiare le attività di gestione dei rifiuti che recuperano materia e non energia e di farlo disincentivando e vietando attività che possano peggiorare lo status ambientale e territoriale preesistente e/o arrecare danni alla salubrità dei territori e dell'ambiente,

PRECISATO CHE tale intenzione è volta ad incentivare una progressiva transizione ecologica che eviti aggravii di criticità ambientali e rischi per la sicurezza e la salute dei cittadini, nonché di garantire la diminuzione dello stato di rischio di territori coinvolti in relazione alla pericolosità di possibili eventi incidentali insiti nella conduzione di nuovi stabilimenti ad alto impatto ambientale, e al valore degli elementi territoriali vulnerabili esposti, nonché garantire la protezione degli elementi ambientali vulnerabili (aria, suolo, risorse idriche, beni paesaggistici ed ecologici, corridoi faunistici e biomi a garanzia della biodiversità residua);

RITENUTO, conseguentemente, di integrare in aggiunta all'art. 10 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale i seguenti capoversi:

*"In tutto il territorio del Comune di Gricignano d'Aversa è vietato l'insediamento di industrie insalubri che prevedano il trattamento di rifiuti che favoriscono la miscelazione tra loro di rifiuti potenzialmente pericolosi o con altri rifiuti anche non pericolosi di provenienza urbana e/o industriale la cui sintesi/miscelazione possa non essere conforme ai divieti di cui all'art. 187 d. lgs. n. 152/2006.*

*Il divieto di cui al capoverso precedente si applica anche al territorio di cui all'articolo 23 che rinvia la disciplina del territorio al Piano Regolatore Generale del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriali.*

*In particolare e nello specifico sull'intero territorio del Comune di Gricignano d'Aversa si privilegia l'ammodernamento e l'efficientamento energetico ed emissivo dell'apparato industriale già insediato ed è vietato l'insediamento di nuove tipologie di industrie per il trattamento di rifiuti che eseguano la trasformazione degli elementi identificati nell'Allegato D alla Parte IV del d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., denominato -Elenco dei rifiuti istituito Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, come sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 205 del 2010-*

*Il divieto attiene a industrie per il trattamento di rifiuti che trattino nello specifico ed in particolare i rifiuti compresi nei seguenti Capitoli di cui al richiamato Allegato "D".*

*01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali*

*02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti*

*03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone*

*04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile*

*05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone*

*06 Rifiuti dei processi chimici inorganici*

*07 Rifiuti dei processi chimici organici*

*08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa*

*09 Rifiuti dell'industria fotografica*

*10 Rifiuti provenienti da processi termici*

*11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa*

*12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica*

*13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)*

*14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)*

*15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti).*

*16 Rifiuti non specificati altrimenti*

*17 Rifiuti da attività di costruzione e demolizione*

*18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario*

*19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti*

*20 Rifiuti urbani"*

I divieti di cui al presente atto, potranno essere derogati nel solo caso di nuovi impianti dedicati al trattamento di rifiuti urbani la cui provenienza rispetti categoricamente i principi di prossimità dei luoghi produttivi e dunque che provengano dalle raccolte differenziate dei Comuni di Gricignano di Aversa e confinanti nel rispetto dei principi di prossimità.

In riferimento ai trattamenti dei rifiuti organici urbani, saranno ammessi solo impianti dedicati al trattamento aerobico della Forsu che potranno garantire la certificazione delle produzioni industriali ai sensi del d.lgs n. 175/2010, in piena compatibilità con il recupero di materia e dunque nel rispetto della gerarchia Europea recepita in seno all'art. 179 d.lgs n. 152/2006. In tali casi gli impianti dovranno garantire le migliori performance ambientali evitando combustioni e che siano finalizzati al recupero di materia e non a quello di energia da rifiuti e che abbiano una piena compatibilità con le vocazioni agricole comunali delle aree residuali non ancora oggetto di impermeabilizzazione e cementificazione.

*"I rinnovi delle autorizzazioni per le aziende già insediate sul territorio del Comune di Gricignano d'Aversa saranno valutate caso per caso con deliberazione vincolante della Giunta Comunale."*

PUNTUALIZZATO che le disposizioni sopra riportate non riguardano genericamente tutti gli impianti di trattamento di rifiuti, ma solo ed esclusivamente alcune tipologie di impianti, con alcuni codici del *Catalogo Europeo dei Rifiuti - CER-*, non determinandosi, conseguentemente, una generalizzata preclusione alla realizzazione dei detti impianti;

EVIDENZIATO CHE finalità dell'introduzione delle riportate disposizioni è quella di assicurare il rispetto dei crismi dell'Economia circolare e delle direttive Europee e con esse una maggiore tutela della qualità dell'aria e delle altre matrici ambientali che impattano sulla salute dei cittadini di Gricignano d'Aversa e dei comuni limitrofi, al contempo garantendo le migliori condizioni di sicurezza rispetto a rischi incendi, atteso che il territorio del Comune

di Gricignano d'Aversa confina con quello di Carinaro, dichiarato Comune a "Rischio di incidente Rilevante- RIR";

SPECIFICATO, inoltre, che la modifica è finalizzata ad evitare la sovrasaturazione industriale stante la già altissima concentrazione di impianti anche insalubri e a rischio sicurezza in una parte limitata del territorio regionale e provinciale, e nel contempo a incentivare l'efficienza dell'esistente nonché ad assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

RICHIAMATA, al riguardo, le relazioni tecniche istruttorie formulate dall'arch. Albero Coppola e dall'ing. Francesco Girardi, acquisite al protocollo generale al n. 6358 del 15.06.2021 e n. 6261 del 11.06.2021, che qui si intende per ripetuta e trascritta;

VISTO il Regolamento Regionale n. 5 del 4 agosto 2011;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2004 n.16 recante "Norme sul Governo del Territorio" e ss. mm. e ii.;

verificate, conseguentemente, la competenza e la legittimazione dell'organo consiliare in ordine all'approvazione del presente atto;

### PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

DI DARE ATTO CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale del deliberato;

DI INSERIRE in calce all'art. 10 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, approvato con D.R.C. n. 4746 del 15.04.1998, pubblicato sul BURC n. 22 del 27.04.1998 i seguenti capoversi:

*"In tutto il territorio del Comune di Gricignano d'Aversa è vietato l'insediamento di industrie insalubri che prevedano il trattamento di rifiuti che favoriscono la miscelazione tra loro di rifiuti potenzialmente pericolosi o con altri rifiuti anche non pericolosi di provenienza urbana e/o industriale la cui sintesi/miscelazione possa non essere conforme ai divieti di cui all'art. 187 d. lgs. n. 152/2006.*

*Il divieto di cui al capoverso precedente si applica anche al territorio di cui all'articolo 23 che rinvia la disciplina del territorio al Piano Regolatore Generale del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriali.*

*In particolare e nello specifico sull'intero territorio del Comune di Gricignano d'Aversa si privilegia l'ammodernamento e l'efficientamento energetico ed emissivo dell'apparato industriale già insediato ed è vietato l'insediamento di nuove tipologie di industrie per il trattamento di rifiuti che eseguano la trasformazione degli elementi identificati nell'Allegato D alla Parte IV del d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., denominato "Elenco dei rifiuti istituito Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, come sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 205 del 2010-.*

*Il divieto attiene a industrie per il trattamento di rifiuti che trattino nello specifico ed in particolare i rifiuti compresi nei seguenti Capitoli di cui al richiamato Allegato "D".*

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

07 Rifiuti dei processi chimici organici

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa

09 Rifiuti dell'industria fotografica

10 Rifiuti provenienti da processi termici

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti).

16 Rifiuti non specificati altrimenti

17 Rifiuti da attività di costruzione e demolizione

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti  
20 Rifiuti urbani"

**DI DARE ATTO** che la presente proposta non comporta oneri economici a carico del bilancio comunale;

**DI DARE ATTO** che la modifica entrerà in vigore ai sensi dell'art. 11 del regolamento regionale n. 5/2001-BURC n. 53 del 08.08.2011, dalla pubblicazione all'albo pretorio dove rimarrà per 15 gg;

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del comune, all'albo pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente";

**DI DISPORRE** l'invio a:

- Regione Campania
- Amministrazione Provinciale di Caserta;
- Consorzio ASI di Caserta
- Comando di polizia locale

**DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile dell'area tecnica per gli adempimenti consequenziali;

#### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto;

**VISTI** i pareri di cui all'articolo 49 – comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

**RITENUTO** di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

**CON** voti unanimi favorevoli

#### DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo;

Di demandare al Responsabile dell'Area competente l'adozione degli atti successivi e consequenziali all'approvazione del presente atto deliberativo;

Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267

**Oggetto:** Modifica art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Vigente Piano Regolatore Generale (PRG).

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b) del D.L. n. 174 /2012 convertito nella L. n. 213/2012 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n. 174 /2012 convertito in L. n. 213/2012, si esprime:

Parere Favorevole

Gricignano di Aversa, lì 16-06-2021

Il Responsabile del Servizio

F.to ULDERICO DI BELLO

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b) del D.L. n. 174 /2012 convertito nella L. n. 213/2012 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n. 174 /2012 convertito in L. n. 213/2012, si esprime :

Parere Favorevole

Gricignano di Aversa, lì 16-06-2021

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Anna Bellofiore



**COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA  
PROVINCIA DI CASERTA**

**Oggetto:** Modifica art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Vigente Piano Regolatore Generale (PRG).

**Il Sindaco**  
**F.to Vincenzo Santagata**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Maria Gabriella Piscopo**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto **Messo Comunale** attesta che la presente copia di deliberazione è stata affissa nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69. in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e registrata con n. 657

Gricignano di Aversa, 22-06-2021

Il Messo Comunale  
F.to Andrea Russo

---

**Copia conforme uso Amministrativo**

Gricignano di Aversa \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Maria Gabriella Piscopo

---

**Il Segretario Comunale, attesta,**

Che la presente deliberazione, è stata affissa nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, con decorrenza 22-06-2021.

Il Piscopo Maria Gabriella  
F.to Maria Gabriella Piscopo

---



**Il Segretario Comunale, attesta.**

Che la presente deliberazione, è stata affissa nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, per quindici giorni consecutivi sino alla data 07-07-2021;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_;  
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4, del T.U. 267/2000);

Gricignano di Aversa

Il Piscopo Maria Gabriella  
Maria Gabriella Piscopo



**Oggetto: CUP 8820 –Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all’intervento “Impianto di produzione di biometano da FORSU da realizzarsi nel Comune di Gricignano d’Aversa Zona ASI di Aversa Nord”–Proponente Ambyenta Campania srl**

**Parere sanitario dei Sindaci di Gricignano di Aversa, Carinaro e Teverola**

*Premesso che*

Il territorio del comune di Gricignano di Aversa è da anni particolarmente degradato a causa dei forti miasmi presenti in atmosfera, generalmente provenienti dal circostante e ampio agglomerato industriale, che arrecano disturbi olfattivi, soprattutto nelle ore notturne, oltre che alla popolazione di Gricignano di Aversa anche ad altri comuni vicini (Teverola, Marcianise, Succivo, Carinaro ...). Disagi acclarati dagli innumerevoli e continui reclami della popolazione ed evidenziati, altresì, dal rapporto di ricerca effettuato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, **“ANALISI DEL RISCHIO AMBIENRALE E MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA E DELL’AQUA DI FALDA NELLA ZONA INDUSTRIALE DI GRICIGNANO DI AVERSA”**, a firma della prof.ssa Maria Laura Mastellone, che tra le altre cose mette in risalto quanto segue:

- i. Lo sproporzionato numero di attività industriali in loco che immettono sostanze contaminanti anche classificate come pericolose, di tipo gassoso e pulviscolare provenienti direttamente dai propri processi e indirettamente dall’ingente indotto trasportistico;
- ii. Le diverse fonti di inquinamento anche in miscela tra loro, aggrediscono i cittadini residenti nel territorio menzionato a seconda della direzione dei venti anche a distanze notevoli rispetto a quelle più prossime all’agglomerato industriale;
- iii. Il massiccio transito di mezzi pesanti su gomma che già insiste nella medesima zona, dove dovrebbe sorgere l’impianto in questione, a cui va

già posto rimedio senza poter pensare di aggiungere un solo altro tir a tale insostenibile carico antropico

iv. Che sul territorio di Gricignano Di Aversa persistono criticità ambientali storiche e irrisolte che non devono e non possono essere trascurate o addirittura ulteriormente complicate e aggravate

- E' ben noto che tale tipologia di Biodigestori è fortemente impattante dal punto di vista delle emissioni atmosferiche gassose e pulviscolari, delle emissioni odorigene maleodoranti, come si evince dalle numerose segnalazioni che sopraggiungono dalle popolazioni i cui territori ospitano analoghi impianti; Tant'è, che ciò, viene confermato da dati acquisiti tramite impiego di metodi strumentali. Vedasi, ad esempio, il caso del Comune di Narni, in provincia di Terni, e numerosissimi altri casi citabili in Italia e in Europa, dove gli organi competenti, Arpa e amministrazione locale, hanno rilevato attraverso il cosiddetto Naso Elettronico emissioni odorigene causate da analogo Biodigestore a quello in oggetto, al di sopra dei livelli consentiti dalla legge;
- Gricignano di Aversa fa parte dei numerosi comuni della **Terra dei Fuochi** (*Decreto legge 136 del 10 Dicembre 2013, denominato decreto Terra dei Fuochi, convertito con modificazioni in legge il 6 febbraio 2014, Legge n. 6*), i cui territori ospitano innumerevoli siti di trattamento e smaltimento di rifiuti, e le cui popolazioni subiscono da tempo i continui miasmi provocati dalla elevata concentrazione di tali impianti che sia per fisiologica gestione che a causa di gestioni illecite e non consone dei rifiuti trattati, si registra la continua crescita del numero di malattie gravi come i tumori, sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi, lupus e patologie neonatali (leucemie, disturbi dell'apprendimento, etc.)

Pertanto, i comuni interessati e i loro sindaci in particolar modo, sono obbligati e chiamati a mettere in campo azioni politiche e amministrative a difesa del territorio e delle proprie comunità e al progressivo miglioramento della qualità della vita, della salubrità dell'aria e alla qualità delle acque, alla gestione sostenibile dei rifiuti ed all'ampliamento della consapevolezza ambientale nella cittadinanza.

L'iniziativa privata industriale non può più essere considerata avulsa dal contesto di norme e buone prassi volte a tutelare il diritto a godere della piena salubrità dei territori e della piena compatibilità tra lo sviluppo delle attività economiche e la conduzione delle attività sociali.

Vale la pena ribadire che impianti come quello in parola, sono oltre che altamente impattanti dal punto di vista ambientale, altamente diseconomici tanto da necessitare di lauti incentivi statali senza i quali nessuno dei loro business plan si reggerebbe.

Da ciò discende che viepiù risulta impossibile avallare tali soluzioni impiantistiche che finalizzano alla mera speculazione energetica ed economica il trattamento della materia rifiuto che invece andrebbe sempre ricondotto al rispetto della gerarchia dei rifiuti Europea come recepita dal legislatore italiano da almeno 20 anni : Riduzione della produzione e prevenzione dei rifiuti e Recupero di materia sono di gran lunga privilegiate rispetto alle operazioni di smaltimento in discarica o in impianti energetici come inceneritori e digestori anaerobici.

- Sul territorio di Gricignano, si concentrano già numerosi opifici che impattano negativamente sulle condizioni ambientali e sulla sicurezza urbana, non adeguatamente monitorate tra cui Progest Spa, Erreplast Srl, S.A.E Srl, G.A.V. Srl, GEN.NE.SRL, MALVIN Srl, Amplast Srl solo per citarne alcune.
- Che in comuni non distanti sono attivi e in fase di approvazione altri impianti di trattamenti rifiuti, di cui il proponente non ha tenuto conto nella valutazione ambientale di base e che andranno a peggiorare la salubrità ambientale dell'intera zona come il biodigestore già in funzione a Villa Literno (CE) e quelli previsti a Caivano (NA), Caserta (CE), Casal di Principe(CE).

### Alla luce

- del recente studio dell'**ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ**, commissionato dalla **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI NORD (PROT.N.1104 PROCURATORE DEL 23 GIUGNO 2016)**, che cataloga Gricignano di Aversa tra i comuni in cui si sono registrati eccessi di specifiche patologie, conseguenti anche all'esposizione a contaminanti rilasciati dai siti di stoccaggio e trattamento rifiuti, che può aver contribuito con un ruolo causale o con-causale.  
In sostanza, il suddetto studio afferma *"che siti di smaltimento di rifiuti, incluse le combustioni, possono aver avuto un effetto sanitario sulle popolazioni, nell'insorgenza di specifiche malattie..."*. Inoltre, suggerisce *"...specifici interventi urgenti, quali: bloccare qualsiasi attività illecita e non controllata di smaltimento di rifiuti, bonificare i siti con rifiuti e le aree limitrofe; attivare un piano di sorveglianza epidemiologica permanente delle popolazioni; implementare interventi di sanità pubblica in termini di prevenzione-diagnosi-terapia ed assistenza..."*
- della relazione dell'Ing. Girardi, presentata nel procedimento in oggetto a supporto delle osservazioni -prodotte dal Comune di Gricignano (data 23/11/2020 Protocollo n.0013409) e dal comune di Marcianise (data 24/11/20 Protocollo n.53540), che evidenzia i seguenti aspetti critici in termini ambientali e sanitari:
  - i. l'impianto in parola non considera il trattamento esclusivo di FORSU, ma anche e soprattutto il trattamento di matrici organiche di provenienza industriale, in quanto 35 codici C.E.R dei 40 previsti in ingresso non sono riconducibili ad una provenienza urbana, ma industriale;
  - ii. l'impianto opera sintetizzando questi circa 40 C.E:R. di provenienza prevalentemente o quasi esclusivamente industriale e non FORSU, in 4 sole matrici in uscita tra cui biometano, CO2 (tra l'altro sostanza climalterante per antonomasia), rifiuti da incenerire in operazioni di recupero energetico e rifiuti da smaltire (e non recuperabili) sottoforma di

sostanze fertilizzanti con elevati contenuti di metalli e sostanze tossiche per l'agricoltura e la salute umana (sostanze non conformi alle tabelle del d.lgs 75/2010 – direttiva fertilizzanti);

- iii. l'impianto non si configura come impianto a fonte rinnovabile per antonomasia essendo prevista la combustione di metano fossile finalizzata al riscaldamento della fase di digestione anaerobica e privilegiando l'accumulo del biogas-biometano destinato alla vendita e all'abbruciamento in loco tramite torcia del gasometro
  - iv. che tali accumuli rappresentano già di per sè stessi, un elevato rischio di incendio rilevante e deflagrazione per eventi accidentali o incidentali, argomenti che motivano ulteriormente il presente parere sanitario e che sono strettamente legati alla tipologia di attività industriale in parola tanto da meritare per richiesta anche dei comuni limitrofi come Marcianise e Carinaro, l'integrazione documentale con un piano di evacuazione delle popolazioni limitrofe in caso di eventi accidentali in alcun modo esplorati e insondati e del tutto evasi ad oggi dal proponente
  - v. l'eventuale realizzazione dell'impianto di produzione di biometano, con tutti gli annessi impatti ambientali, può essere motivo della lesione alla salubrità dell'ambiente e alla salute dei cittadini, sia per le emissioni in atmosfera dell'impianto stesso con il conseguente incremento dell'inquinamento dell'aria, sia per il conseguente aumento vertiginoso delle emissioni odorigene, nonché per l'aggravarsi del traffico veicolare causato dal massiccio flusso di mezzi "pesante" deputati al trasporto delle notevoli quantità di rifiuti;
  - vi. le emissioni in atmosfera, quelle odorigene e quelle derivanti dal traffico veicolare, sono ricomprese nella definizione di "inquinamento atmosferico" e di "emissioni in atmosfera", poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di "pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente", che di compromissione degli "altri usi legittimi dell'ambiente" (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 05/05/2014, n. 573);
- delle osservazioni in merito al progetto dell'**Associazione Italiana Medici per l'Ambiente** inviate in Regione in relazione al PAUR in oggetto il 24/11/2020, nelle quali, il Presidente provinciale e regionale dichiara che *"avendo esaminato la richiesta di autorizzazione con le progettualità e considerazione riportate, non riteniamo esaustive le documentazioni prodotte soprattutto per un impatto sanitario affatto trascurabile (come viene rimarcato dalla ditta) oltre che per molti punti tecnici relativi al carico di emissioni che verrebbero prodotte ed ai rifiuti da trattare considerati, solo in via teorica non pericolosi, per cui chiede il diniego delle autorizzazioni per l'apertura dell'insediamento industriale"*.

- delle varie osservazioni, che la suddetta associazione **dell'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente** ha scritto, in merito alla pericolosità per la salute dei Biodigestori Anaerobici, tra cui la seguente: *“La digestione anaerobica, che è finalizzata al recupero di energia, quindi a scopo di lucro, è da considerare scelta di secondo livello rispetto al compostaggio aerobico, in quanto la combustione del biogas prodotto dalla digestione anaerobica presenta notevoli rischi ambientali e sanitari legati alla presenza di batteri patogeni, alte concentrazioni di metalli pesanti e composti organici con successiva contaminazione del suolo, della catena alimentare ed emissione di inquinanti in atmosfera (diossine, formaldeide, benzene e altri). Per tale motivo tale pratica costituisce un rischio per la salute, e noi Medici, che abbiamo l'obbligo deontologico di tutelare la salute delle persone chiediamo ai politici e a tutti coloro che vorrebbero costruire impianti dannosi alla salute, di collaborare in questo particolare momento storico in cui centinaia di migliaia di persone stanno morendo per una pandemia, che non si riesce a fermare. La nostra Associazione si appella al **PRINCIPIO DI PRECAUZIONE** e quindi sensibilizza le Istituzioni, siano esse la Regione, la Provincia e i Comuni ad un controllo particolarmente attento e continuo di questi impianti già esistenti e a non permettere la costruzione di altri”*.

#### **Considerando che**

- in virtù del principio di buon andamento dell'amministrazione *ex art.97 della Costituzione*, l'assunzione di decisioni da parte della Pubblica Amministrazione o l'avvio di attività e iniziative deve essere fondata su una preliminare valutazione dei dati scientifici;
- in virtù del **principio di precauzione** (*ratificato nel 1992 dalla Convenzione di Rio de Janeiro e inserito nel 1994 nel Trattato dell'Unione Europea*) è necessario valutare con estrema cautela gli effetti della decisione di autorizzare un'iniziativa in presenza di un rischio, in questo caso di tipo sanitario;
- l'istruttoria fin ora posta in essere dal proponente, non è corredata da un esaustivo studio teso ad evidenziare **l'incidenza qualitativa, quantitativa e cumulativa** dell'impatto ambientale e sanitario del Biodigestore proposto e che in nessun modo tiene conto dell'attuale pressione ambientale in essere sul territorio dove dovrebbe sorgere.
- sussiste il concreto rischio di un danno alla salute pubblica in quanto nel raggio di 1.500 m, dal progettato impianto, prevalgono aree residenziali (Cittadella Nato e Condomini altamente popolati come Parco Nettuno, Parco Venere, Parco Giove, Complesso della Mirabella, ecc) dove tra residenti e lavoratori fluttuano circa 10.000 persone ogni giorno, con presenza di aree per impianti attrezzature sportive e collettive al servizio di tutta la cittadinanza;
- a 300 m del progettato impianto sono presenti molte attività produttive (**Zona ASI Aversa Nord**) che impiegano migliaia di lavoratori, i quali risentirebbero

delle molestie olfattive derivanti dal nuovo impianto e che sarebbero esposti a forti rischi per la loro salute a causa delle emissioni del Biodigestore, dello stoccaggio dei rifiuti e il conseguente traffico veicolare di mezzi pesanti atti al trasporto dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto;


- Sempre nelle vicinanze del terreno in cui dovrebbe sorgere l'impianto, area non compatibile con edificazione di tipo industriale dal punto di vista urbanistico come da PRG ASI vigente, vi è presenza di aree e coltivazioni agricole che unitamente alle vocazioni rurali e di corridoio ecologico dell'intero comparto urbanistico, meritano tutela e salvaguardia per motivi ambientali, ecologici, paesaggistici ed economici

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, **il Sindaco**, nel suo ruolo di massima autorità sanitaria del territorio comunale, *ai sensi del R.D. 27 luglio 1934 n1265, "Approvazione del Testo unico delle leggi sanitarie", art 216 e 217*, visti i numerosi profili critici ostativi alla salute pubblica e tutti gli atti di cui innanzi, esprime fermamente **Parere Sanitario**

## NEGATIVO

al rilascio dell'autorizzazione avanzata dalla società Ambyenta Campania in oggetto. Si specifica che, viste le numerose e documentate criticità per la salute che insistono sui territori, viste le documentate informazioni ed evidenze prodotte dal proponente nel progetto, non si ravvisano modifiche impiantistiche tali da cambiare il parere sanitario negativo in positivo. Con ogni altra riserva

I Sindaci



Allegati

1. Ricerca dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, "**ANALISI DEL RISCHIO AMBIENTALE E MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E DELL'AQUA DI FALDA NELLA ZONA INDUSTRIALE DI GRICIGNANO DI AVERSA**", a firma della prof.ssa Maria Laura Mastellone
2. Studio dell'**ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ**, commissionato dalla **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI NORD (PROT.N.1104 PROCURATORE DEL 23 GIUGNO 2016)**,
3. **Estratti sperimentali sulla tossicità di metano, biometano e biogas**